



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

Via Berlino, 10 - 38121 Trento (TN) – Tel. 0461.212611 – Fax 0461.234976

e-mail: [ufficio.gare.contratti@autobrennero.it](mailto:ufficio.gare.contratti@autobrennero.it)

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **ASTA PUBBLICA**

**Alienazione di materiale da recupero in ferro e acciaio, alluminio e rame  
per un periodo di tre anni**

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE  
(ing. Carlo Costa)

Trento, aprile 2019

## SOMMARIO

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	3
3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	4
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	5
6. REQUISITI GENERALI.....	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	7
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ .....	7
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	8
7.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	8
7.4 CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	9
8. AVVALIMENTO .....	9
9. SUBAPPALTO .....	10
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11. SOPRALLUOGO .....	13
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	13
13. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	15
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	15
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	16
13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO .....	17
13.4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI .....	21
14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....	21
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
16. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	22
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	22
18. OFFERTE IRREGOLARI.....	23
19. OFFERTE INAMMISSIBILI .....	23
20. OFFERTE NON CONVENIENTI O NON IDONEE .....	23
21. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	24
21.1 CHIARIMENTI .....	24
21.2 COMUNICAZIONI.....	24
22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	24
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	25
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	27
25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016) .....	27
26. ACCESSO AGLI ATTI .....	27

## 1. PREMESSE

Il presente disciplinare stabilisce le regole di gara relative all'asta pubblica per l'alienazione di materiale da recupero in ferro e acciaio, alluminio e rame per un periodo di tre anni.

Il luogo di svolgimento della prestazione è la tratta autostradale A22 [codice NUTS ITH].

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è Giorgio Vivaldi.

Nel presente disciplinare di gara:

- 1) gli operatori economici concorrenti vengono denominati "concorrente/i";
- 2) l'operatore economico aggiudicatario viene denominato "aggiudicatario" o "appaltatore";
- 3) Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata "Società";
- 4) il Direttore dell'esecuzione del contratto viene denominato "DEC";
- 5) l'asta pubblica di cui al presente disciplinare viene denominata "gara";
- 6) il presente disciplinare di gara viene denominato "disciplinare";
- 7) l'Autorità Nazionale Anticorruzione viene denominata "ANAC";
- 8) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" viene denominato "Codice";
- 9) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene denominato "Regolamento";
- 10) il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti a tutt'oggi in vigore, viene denominato "Capitolato Generale";
- 11) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale viene denominato "Capitolato";
- 12) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, viene denominato "Linee guida sulle funzioni di RUP e DEC";
- 13) secondo il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del Codice, sono considerate:
  - medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
  - piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
  - micro imprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto, comprensivo dei seguenti documenti: relazione tecnico illustrativa; informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; calcolo della spesa (elenco prezzi, elenco costi della sicurezza, computo metrico estimativo); prospetto economico; capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DGUE;

- 5) Schema di domanda di partecipazione;
- 6) Informativa dati personali;
- 7) Modulo offerta economica;
- 8) Modulo destinazione.

### 3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto di appalto è l'alienazione, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, di materiale da recupero in ferro e acciaio, alluminio e rame, accumulato presso i Centri di Sicurezza Autostradale (C.S.A.).

A titolo esemplificativo, si elencano fra le tipologie di materiale oggetto di appalto:

1. materiale in alluminio - CER 170402 – da cartellonistica verticale;
2. materiale ferroso – CER 170405 – da guardrail, reti di recinzione plastificate, etc. (il peso calcolato ai fini del corrispettivo è comprensivo delle reti di recinzione plastificate);
3. materiale in rame - CER 170411 – da cavi elettrici (il peso calcolato ai fini del corrispettivo è comprensivo anche della guaina dei cavi).

Il corrispettivo dovuto alla Società dall'Appaltatore per il materiale da quest'ultimo prelevato sarà determinato a consuntivo mensile moltiplicando le quantità di materiale effettivamente prelevato per i prezzi unitari contrattuali.

I prezzi unitari contrattuali saranno determinati sulla base delle rilevazioni bimensili di mercato a cura di FT MERCATI per i Rifiuti/Rottami ferrosi e per i Rifiuti/Rottami di metalli non ferrosi e comunicati alla Società da Assofermet.

In particolare, per ognuna delle tre tipologie di materiale oggetto di gara, il prezzo unitario contrattuale corrisponderà al prezzo minimo praticato alla data del ritiro del materiale, aumentato della maggiorazione offerta dall'Appaltatore in sede di gara.

Per quanto riguarda i rifiuti/rottami di metalli non ferrosi le categorie di riferimento per la rilevazione del prezzo minimo sono per l'alluminio la n.1 "rottame non in lega" e per i cavi in rame la n. 8 "rottame composto da spezzoni di cavi di rame, contenuto/resa da 30% a 70%".

Per semplicità di gestione operativa, tenuto conto della variabilità ed eterogeneità dei Rifiuti/Rottami ferrosi, il prezzo minimo di questi ultimi verrà determinato come media tra i prezzi minimi delle categorie n. 2 "demolizioni pesanti > 3 mm" e n. 5 "rifiuti costituiti da rottami vecchi di raccolta ≤ a 2,9 mm, provenienti anche da raccolta differenziata (piazzole/isole ecologiche comunali), già esenti da inerti o altri rifiuti non metallici".

I prezzi e gli importi del servizio sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Per l'esecuzione delle prestazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti prezzi nel Modulo offerta economica, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme previste dal Regolamento, oppure alla loro esecuzione in economia, a insindacabile giudizio della Società, secondo quanto previsto dall'articolo "Modalità di pagamento del corrispettivo" del presente contratto. L'evento imprevedibile, che determina l'esecuzione di prestazioni non previste, sarà trattato a norma dell'articolo 132, comma 1, del Codice.

Fermo restando che il corrispettivo contrattuale sarà determinato come sopra, la Società - ai soli fini di gara, per l'individuazione dell'aggiudicatario - ha indicato nel modulo offerta economica, per ognuna delle tre tipologie di materiale oggetto di gara, i valori del prezzo minimo stimato a partire dalle rilevazioni bimensili medie a cura di FT MERCATI riportate nella comunicazione n. 01 del 16/01/2019, sia per rifiuti/rottami di metalli non ferrosi sia per rifiuti/rottami ferrosi

1. CER 170402: 1.140,00 euro a tonnellata;
2. CER 170405: 145,00 euro a tonnellata;
3. CER 170411: 1.110,00 euro a tonnellata.

Per consentire al concorrente una ponderata formulazione dell'offerta, di seguito si riportano i quantitativi di materiale da recupero in ferro e acciaio, alluminio e rame che la Società presume verranno depositati nel prossimo triennio presso i Centri di Sicurezza Autostradale per essere oggetto di alienazione nei confronti dell'aggiudicatario. La stima si basa sul dato storico, su quello tendenziale e sulle aspettative future. Tali quantitativi presunti non sono vincolanti per la Società. Ciò premesso, complessivamente si presume di produrre circa 28,00 tonnellate di alluminio, 1.176,00 tonnellate di ferro e acciaio, e 3,40 tonnellate di cavi in rame, così suddivise:

Unità locale	Alluminio	Ferro e acciaio	Cavi in rame
C.S.A. di Vipiteno	6,60	187,30	0,24
C.S.A. di Bolzano	2,80	131,80	0,00
C.S.A. di S.Michele	2,10	124,40	1,56
C.S.A. di Ala	4,40	146,00	1,10
C.S.A. di Verona	5,30	300,00	0,50
C.S.A. di Pegognaga	6,80	286,50	0,00
<b>per un totale di</b>	<b>ton. 28,00</b>	<b>ton. 1.176,00</b>	<b>ton. 3,40</b>

Il peso del materiale in ferro e acciaio è comprensivo anche della rete plastificata.

Il peso del materiale in rame è comprensivo anche della guaina.

L'**importo posto a base d'asta**, determinato presuntivamente come sopra indicato, ammonta a **euro 206.214,00**.

Fermo restando quanto sopra indicato, la Società corrisponderà all'aggiudicatario, previa fatturazione, **euro 1.237,13** a titolo di costi per le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i **rischi interferenziali**.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

La durata dell'appalto è stabilita in 36 mesi, decorrenti dall'avvio dell'esecuzione del contratto (previsto indicativamente per il giorno 17 ottobre 2019).

Il servizio è svolto nei modi e tempi indicati nel Capitolato.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'**articolo 80 del Codice**.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con legge n. 122 del 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1.1 Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

7.1.2 **Autorizzazione dell'impianto di destinazione per recupero rifiuti** di cui ai codici CER oggetto di gara;

7.1.3 Iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi** di cui ai codici CER oggetto di gara;

7.1.4 Iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

tentativi di infiltrazione mafiosa (**White Lists**) istituito presso la Prefettura o il Commissariato del Governo della provincia in cui ha sede l'operatore economico ai sensi degli articoli 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Per la comprova del requisito la Società acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**Regolare esecuzione**, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di prestazioni analoghe a quella oggetto di gara (prelievo, trasporto, recupero di rifiuti **speciali non pericolosi**), per un importo complessivo non inferiore a **euro 200.000,00** (duecentomila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.

La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue:

- in caso di prestazioni fornite a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante contratti e relative fatture quietanzate;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante contratti e relative fatture quietanzate.

## **7.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui all'articolo 6 e i requisiti di idoneità di cui al punto 7.1.1 e al punto 7.1.4 devono essere posseduti da ognuno degli operatori economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1.2 è richiesto per l'operatore economico o gli operatori economici che svolgeranno l'attività di recupero rifiuti e non può essere soddisfatto tramite avalimento.

Il requisito di cui al punto 7.1.3 è richiesto per l'operatore economico o gli operatori economici che svolgeranno l'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti e non può essere soddisfatto tramite avalimento.

Il requisito di cui al punto 7.2 dovrà essere posseduto complessivamente dagli operatori economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente, fermo restando che la mandataria (o uno degli



operatori economici consorziati in caso di consorzio ordinario) lo dovrà possedere per una quota maggioritaria e ognuna delle imprese mandanti dovrà possederli per una quota non inferiore al 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Società che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

#### **7.4 CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui all'articolo 6 e i requisiti di idoneità di cui al punto 7.1.1 e al punto 7.1.4 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.1.2 è richiesto per l'operatore economico o gli operatori economici che svolgeranno l'attività di recupero rifiuti e non può essere soddisfatto tramite avvalimento.

Il requisito di cui al punto 7.1.3 è richiesto per l'operatore economico o gli operatori economici che svolgeranno l'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti e non può essere soddisfatto tramite avvalimento.

Il requisito di cui al punto 7.2, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'articolo 6 e di idoneità di cui al punto 7.1.

Il concorrente dovrà produrre, nella busta A, originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice. A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Società impone al concorrente, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui all'articolo 2, punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Società procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice nonché i requisiti di idoneità di cui all'articolo 7, punto 7.1 previsti per la specifica attività oggetto di subappalto e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3, del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari a euro 4.124,28 (corrispondente al 2% dell'importo a base di gara).

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Società; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico sul c/c intestato ad Autostrada del Brennero S.p.A. presso UniCredit banca: codice IBAN IT 91 W 02008 01820 000006036801 - CAUSALE: "garanzia provvisoria Bando 08/2019 - ..... [indicare la denominazione del concorrente];
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espresa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere predisposta in conformità al relativo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. 10 aprile 2018, n. 83);
- 4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Società;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Società per ulteriori 360 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

**La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotte in una delle seguenti forme:**

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82 del 2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, del D.lgs. n. 82 del 2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espresa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o

GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 82 del 2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il concorrente, prima della presentazione dell'offerta, ha l'obbligo di recarsi presso i luoghi in cui verrà espletato il servizio, al fine di verificare lo stato dei luoghi, la viabilità di accesso e tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla formulazione dell'offerta, contattando a tal fine l'ing. Andrea Slomp (0461.212805) per il relativo appuntamento, che dovrà essere concordato al più tardi entro 10 giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte. Verrà sottoscritta apposita dichiarazione di avvenuto sopralluogo da presentarsi in sede di offerta nella busta A.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve pervenire debitamente sigillato entro il termine perentorio del **giorno 20 maggio 2019 alle ore 12:00**, alla **portineria della sede legale di Autostrada del Brennero S.p.A.**, sita in via Berlino n. 10 - 38121 TRENTO.

Il plico deve pervenire sigillato, intendendosi per "sigillatura" una chiusura tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste, quale ad esempio una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (nominativo del concorrente, singolo o associato, l'indicazione del Codice Fiscale e della Partita IVA) e idonea dicitura che permetta l'inequivocabile riconducibilità del plico d'offerta alla gara per il quale viene presentato, ad esempio tramite la seguente dicitura:

## NON APRIRE

Contiene OFFERTA per il **Bando di gara n. 08/2019** (Alienazione di materiale da recupero in ferro e acciaio, alluminio e rame per un periodo di tre anni)

**scadenza il giorno 20 maggio 2019 a ore 12:00**

**DIREZIONE TECNICA GENERALE - UFFICIO GARE E CONTRATTI**

Il plico potrà pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante servizio postale;
- mediante corriere;
- mediante consegna diretta da parte del concorrente da effettuarsi presso la portineria della sede legale di Autostrada del Brennero S.p.A..

Il personale di portineria rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.autobrennero.it/it/fornitori-e-imprese/bandi/servizi/>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice per **360** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Società potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Società sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **13. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La **busta A** contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", la dichiarazione di sopralluogo, il Modulo destinazione, il tutto debitamente compilato e firmato.

#### **13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello fornito dalla Società, contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- la classificazione (grande, media, piccola o micro impresa) dell'operatore economico dichiarante e la forma (singola o associata) con la quale lo stesso partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice nonché le ulteriori dichiarazioni integrative indicate all'articolo 15, punto 15.3.1 del presente disciplinare.

**Dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta, una domanda per ognuno degli operatori economici raggruppati o consorziati o ausiliari, oltre che per il consorzio in caso di consorzio stabile.**

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un **documento d'identità del sottoscrittore**;

b) copia conforme all'originale della **procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

**Il DGUE dovrà essere presentato all'interno della busta amministrativa, in formato cartaceo oppure, in alternativa, in formato elettronico su supporto informatico (DVD, CD o USB).**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Società, secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II** – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Società, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**



Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'articolo 7 punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 7 punto 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'articolo 7 punto 7.3 del presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **13.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. n. 231 del 2001" e dal "Codice Etico e di Comportamento" della Società, consultabili sul sito internet all'indirizzo [www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it), che si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile;
6. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**  
 dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**  
 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 e a comunicare alla Società la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Società a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Società a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
11. **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**  
 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una

procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### **13.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

12. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice;
14. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice**  
copia conforme della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

### **13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- dichiarazione che indichi le parti ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005.

**Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'articolo 12.**

### 13.4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Il concorrente presenta la “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi” di cui all'allegato 7 al capitolato, sottoscritta secondo le modalità di cui all'articolo 12.

### 14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta B contiene il modulo offerta economica, debitamente compilato secondo quanto indicato nell'articolo 17, e sottoscritto come di seguito indicato:

- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri in caso di operatore economico che partecipa singolarmente;
- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri della mandataria (o capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti;
- da tutti gli operatori economici per mezzo del rispettivo legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, il concorrente è tenuto a indicare nell'apposita sezione del Modulo Offerta Economica i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Società assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Società può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Società procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Società invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **16. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Si procederà mediante **asta pubblica** con il metodo delle offerte segrete, aggiudicando la gara al concorrente che avrà offerto il **prezzo più alto**, determinato ai sensi dell'articolo 17.

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che offre l'**importo complessivo più alto**, individuato sulla base dei valori riportati dal concorrente stesso, in cifre e in lettere, nel modulo offerta economica come di seguito esplicitato:

- indicando (nella colonna D) la maggiorazione offerta rispetto al prezzo minimo FT MERCATI a tonnellata per ognuna delle tre tipologie di materiale oggetto di gara;
- indicando (nella colonna E) il prezzo unitario offerto a tonnellata per ognuna delle tre tipologie di materiale oggetto di gara, determinato sommando il prezzo minimo FT MERCATI e la maggiorazione offerta ( $E = C + D$ );
- indicando (nella colonna F) il corrispettivo offerto per ognuna delle tre tipologie di materiale, determinato moltiplicando la quantità presunta per i singoli prezzi unitari alla tonnellata ( $F = B \times E$ );
- indicando l'importo totale offerto, determinato sommando i corrispettivi offerti per ognuna delle tre tipologie di materiale.

**La maggiorazione offerta non potrà essere negativa e dovrà essere arrotondata all'unità di euro.** In mancanza di arrotondamento, lo stesso sarà effettuato dalla Società per eccesso.

Il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, a indicare nell'apposita sezione del modulo offerta economica i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri della propria attività d'impresa inclusi nell'offerta, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del codice (tali costi sono i costi per la sicurezza propri della struttura aziendale dell'offerente, e NON i rischi interferenziali della prestazione quantificati dalla Società in euro 1.237,13).

In caso di offerte che presentino importo complessivo uguale, verrà data prevalenza all'offerta che presenti un prezzo unitario maggiore per ferro e acciaio; in caso di ulteriore parità si procederà a una gara a partiti segreti tra i presenti (fra di essi solo) che abbiano presentato le "migliori offerte uguali": dovranno presentare sul momento e nel tempo massimo di 30 minuti un'altra migliore offerta in busta chiusa. Colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato primo in graduatoria.

Ove coloro che hanno presentato "migliori offerte uguali" non siano presenti o, seppur presenti (anche uno solo di essi) non vogliano migliorare l'offerta, si procederà con estrazione a sorte.

Non sono ammesse offerte condizionate.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

La Società si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nell'eventualità che l'offerta non sia ritenuta congrua. In tal caso ai concorrenti non saranno riconosciute spese o rimborsi di alcun tipo.

L'offerta dovrà riguardare tutto il materiale da recupero così come indicato nel capitolato, non saranno ammesse offerte solo per parte dei materiali o che non riguardino tutti i luoghi di ritiro. Le chiamate per il ritiro del materiale saranno effettuate, se possibile, garantendo almeno il carico completo di un autocarro.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di **360** (trecentosessante) giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.

## **18. OFFERTE IRREGOLARI**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, comma 9, del Codice e dall'articolo 12 del presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Codice sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

## **19. OFFERTE INAMMISSIBILI**

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice, sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo non supera l'importo posto a base di gara.

## **20. OFFERTE NON CONVENIENTI O NON IDONEE**

Ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice, la Società può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## **21. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **21.1 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail [ufficio.gare.contratti@autobrennero.it](mailto:ufficio.gare.contratti@autobrennero.it) al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Successivamente a tale termine la Società si riserva di non rispondere.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.autobrennero.it/it/fornitori-e-imprese/bandi/servizi/> nella sezione "FAQ" relativa al presente bando di gara, che si attiva alla prima pubblicazione di un avviso o di una FAQ a fianco del pulsante «acquista elaborati» sul sito internet della Società. Nella medesima sezione potranno essere pubblicati anche eventuali ulteriori avvisi, informazioni o aggiornamenti relativi al presente bando di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **21.2 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 21.1 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Società e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [a22@pec.autobrennero.it](mailto:a22@pec.autobrennero.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Società; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta di gara avverrà in forma pubblica nel giorno e luogo indicato dal bando, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone



munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta o, qualora non presente, all'indirizzo PEC rilevabile dalla visura camerale del concorrente.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta o, qualora non presente, all'indirizzo PEC rilevabile dalla visura camerale del concorrente.

Il seggio di gara, a partire dalla prima seduta pubblica di gara, procederà a:

- a) verificare la tempestiva e corretta presentazione dell'offerta e la completezza della documentazione amministrativa presentata, adottando i conseguenti adempimenti;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 15;
- c) disporre le ammissioni dalle successive fasi di gara;
- d) segnalare alla stazione appaltante le situazioni rilevanti ai fini di adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara;
- e) all'apertura della "BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA" - di ciascuno dei concorrenti ammessi a tale fase di gara e alla conseguente lettura degli importi offerti;
- f) in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, all'individuazione della soglia di cui all'articolo 97, comma 2, del codice, e ai conseguenti adempimenti;
- g) alla formulazione della graduatoria di gara;
- h) a redigere appositi verbali relativi alle attività svolte.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Prima dell'aggiudicazione la Società, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente che ha presentato la migliore offerta di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4 del medesimo articolo) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice. A tal fine saranno acquisiti a titolo esemplificativo: certificato del casellario giudiziario di ognuno dei soggetti indicati all'articolo 80, comma 3; apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente; Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali competenti; casellario informatico ANAC; certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative Dipendenti da Reato; certificato o autocertificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999; LUL o contratti di lavoro; certificato camerale della CCIAA di competenza; bilanci o estratti di bilancio; contratti; fatture; copie conformi di autorizzazioni e iscrizioni ad albi professionali; ogni altro mezzo di prova ritenuto idoneo dalla Società.

All'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, la Società determina l'aggiudicazione efficace dell'appalto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice.

Fatta salva la facoltà per la Società di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi di quanto

previsto dall'articolo 95, comma 12 del Codice, si procederà all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Società procederà alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Società aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, previa verifica dei requisiti nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011 in generale e – in riferimento alla parte di servizio riferita al trasporto dei rifiuti, all'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White Lists) istituito presso la Prefettura o il Commissariato del Governo della provincia in cui ha sede l'operatore economico ai sensi degli articoli 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Società consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011).

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la Società procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **90 giorni** dalla comunicazione all'aggiudicatario dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice. La mancata presentazione della garanzia definitiva, così come della documentazione necessaria alle verifiche ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice entro il termine di 15 giorni da quando ciascuna richiesta sarà ricevuta dal destinatario, termine prorogabile una sola volta per motivate ragioni oggettive, la Società potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione, incamerare la garanzia provvisoria e segnalare il fatto, se del caso, alle Autorità competenti. In tal caso la Società procederà all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria in possesso dei requisiti richiesti.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Codice, entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, stimate in circa euro 1.200,00.

È a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo per il contratto, stimata in **euro 192,00**, assolta anticipatamente dalla Società e successivamente rimborsata in detrazione sul primo pagamento utile o separatamente previa emissione di idoneo documento contabile.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la Società interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis), del Codice.

## **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016)**

I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle Parti nell'ambito del rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all'esecuzione del contratto secondo le modalità del Regolamento UE 679/2016 e della normativa privacy italiana applicabile. I dati personali relativi all'Appaltatore saranno trattati da Autostrada del Brennero S.p.A. per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell'Informativa ai Fornitori consultabile all'indirizzo web [www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it)

Contatto: [privacy@autobrennero.it](mailto:privacy@autobrennero.it)

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti relativi alla gara potrà essere effettuato presso l'Ufficio Gare e Contratti, dal lunedì al venerdì in orario 8:30–12:30.

L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 0,10 a facciata per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4, euro 0,20 a facciata per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3 e euro 1,50 per tavole o formati diversi. Il costo della spedizione dei documenti tramite corriere è a totale carico del richiedente. E' prevista la possibilità di inoltrare tramite posta elettronica

dei documenti per i quali la Società ha già provveduto a effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile, agli stessi costi sopra indicati per le riproduzioni fotostatiche.

Fatta salva ogni valutazione della Società in merito all'ostensibilità della documentazione prodotta dai concorrenti a chi ne abbia diritto, l'offerente potrà indicare in sede di offerta quali sono i documenti che ritiene motivatamente e comprovatamente esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

PF/EB